

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

*Dott. Stefano Corti*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Sandro Di Vincenzo*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Simone Sabia*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Circolare n. 7/2020 del 15/05/2020

**Decreto "Rilancio"**

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'atteso D.L. Rilancio. Vi inviamo il riepilogo delle disposizioni di maggior rilievo previste nel provvedimento.

**Saldo e acconto IRAP**

Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 250 milioni di euro, sono esentati dal versamento del saldo IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 e sono altresì esentati dal versamento del primo acconto IRAP per il periodo d'imposta successivo.

Resta fermo l'obbligo di pagamento degli acconti IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

**Contributi a fondo perduto**

È previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e i lavoratori autonomi che abbiano subito nel mese di aprile 2020 una riduzione di fatturato pari o superiore al 33% rispetto al mese di aprile 2019.

Per la determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza dei predetti requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019 nonché ai soggetti che, alla data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo è determinato applicando le seguenti percentuali sulla differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020:

- 20% per i soggetti con ricavi fino a 400.000 euro (nell'ultimo periodo d'imposta chiuso prima del 14/05/2020)
- 15% per i soggetti con ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.

È comunque previsto un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione

La richiesta del contributo dovrà essere effettuata in via telematica con le modalità che saranno disposte con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In sede di successiva attività di controllo, in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, sono applicate le sanzioni amministrative ex art. 13, co.5, Dlgs 471/97 (dal 100% al 200% del contributo non spettante) oltre agli interessi, e si applica l'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

### **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

#### Credito d'imposta per operazioni di aumento del capitale sociale

È concesso un credito d'imposta pari al 20% dell'aumento di capitale sociale (fino ad un aumento massimo di euro 2.000.000) di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e società cooperative, purché tale aumento sia deliberato ed integralmente versato entro il 31/12/2020.

A tal fine le società in oggetto devono rispettare i seguenti requisiti:

- abbiano conseguito ricavi, nel periodo d'imposta 2019, compresi tra 5 mln di euro e 50 mln di euro (in caso di società appartenenti ad un gruppo si fa riferimento al valore su base consolidata con esclusione dei ricavi infragruppo)
- abbiano subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva di ricavi pari o superiore al 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- abbiano deliberato ed integralmente versato, entro il 31/12/2020, un aumento di capitale a pagamento;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi dei vigenti regolamenti UE)
- si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art. 67, Dlgs 159/2011 (normativa Antimafia);
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati di natura fiscale.

Il beneficio decade, con obbligo di restituzione del credito detratto oltre interessi, in caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo entro il 01/01/2024.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa

controllate

Il credito d'imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi relativo al periodo in cui è eseguito l'investimento (e/o nei successivi) nonché tramite compensazione in F24 a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

#### Credito d'imposta per perdite d'esercizio 2020

Alle società di cui sopra è inoltre riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui sopra, e comunque nei limiti massimi di seguito indicati. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. Il beneficio decade, con obbligo di restituzione del credito detratto oltre interessi, in caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo entro il 01/01/2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con F24 a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

#### Sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione

È istituito un fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI" finalizzato a sottoscrivere Strumenti Finanziari (obbligazioni o titoli di debito) che vengano emessi, entro il 31/12/2020, dalle società di cui sopra. Per questa misura di sostegno sono però richieste le seguenti ulteriori condizioni:

- i ricavi 2019 siano stati superiori a 10 mln di euro;
- l'aumento di capitale sia non inferiore a 250.000 euro;
- il numero di occupati sia inferiore a 250 persone.

Per eventuali approfondimenti su questa misura di sostegno, tenuto conto della particolare complessità, Vi preghiamo di contattare lo Studio.

Tutti i predetti benefici sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo delle misure di aiuto non deve, però, eccedere per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

#### **Credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi

non superiori ad euro 5.000.000 nell'ultimo periodo d'imposta, è riconosciuto un credito d'imposta del 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito d'imposta spetta nella misura del 30%.

In caso di strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo effettivamente versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione con F24, successivamente all'avvenuto pagamento del relativo canone.

Il locatario, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta, può optare per la cessione al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. In caso di locatori o concedenti titolari di partita Iva, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione con F24 a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d'imposta può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 20 giorni, saranno definite le modalità attuative.

### **Incentivi per investimenti in aumenti di capitale in società danneggiate da emergenza COVID**

Ai contribuenti persone fisiche (soggetti ad IRPEF) è concessa una

detrazione dall'imposta lorda nella misura del 30% degli investimenti effettuati nel 2020 nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati UE, con fatturato compreso tra 5 mln e 50 mln di euro e che siano state danneggiate dall'epidemia COVID-19.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di euro 1.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Alle società soggette ad IRES è concessa una deduzione dal reddito nella misura del 30% cento degli investimenti effettuati nel 2020 nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati UE, con fatturato compreso tra 5 mln e 50 mln di euro e che siano state danneggiate dall'epidemia COVID-19.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere l'importo di euro 1.800.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Le imprese danneggiate dall'epidemia COVID-19 dovranno autocertificare di aver subito una diminuzione del fatturato, nel bimestre marzo-aprile, di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ai fini dell'attuazione delle di tale incentivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019 ("Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative").

L'incentivo è alternativo e non cumulabile con gli incentivi in favore delle *start-up* innovative previsti dall'art. 29, DL 179/2012 e con gli incentivi in favore delle PMI innovative previsti dall'art. 4, DL 3/2015.

### **Reddito d'emergenza, indennità per i lavoratori domestici, indennità per lavoratori stagionali nel settore turistico, dello spettacolo e dello sport**

Per maggiori dettagli e procedure in merito a tali misure di sostegno, Vi preghiamo di contattare i consulenti del lavoro, patronati o associazioni di categoria.

### **Indennità 600 euro**

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui al Decreto "Cura Italia", la medesima indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel bimestre di riferimento, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Ai lavoratori parasubordinati titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

### **Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro**

È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

### **Ecobonus 110%**

È introdotta la detrazione nella misura del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, delle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 limitatamente agli edifici adibiti ad abitazione principale, nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Questa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 11/10/2017.
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. Questa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono

l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. Questa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione del 110% si applica anche:

- agli altri interventi di efficientamento energetico già previsti dall'attuale legislazione, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti a), b) e c) e solo se si riferiscono all'abitazione principale.
- agli interventi antisismici sugli edifici, purché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
- agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori integrati, solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli antisismici ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.
- agli interventi per l'installazione di infra-strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti a), b) e c)

L'agevolazione è destinata alle sole persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti che saranno definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.

### **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Alle imprese, artisti e professionisti, nonché agli enti non commerciali, esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (l'elenco dettagliato sarà definito con successivo decreto attuativo), è riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di

spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione con F24 ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni, saranno stabilite le attività aperte al pubblico che avranno diritto all'incentivo, le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

### **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

Alle imprese, artisti e professionisti, nonché agli enti non commerciali, è riconosciuto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Il credito d'imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi relativo al periodo in cui è sostenuta la spesa ovvero tramite compensazione in F24.



Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni, saranno stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

### **Proroga della sospensione di versamenti tributari e contributivi**

È rinviato al 16/09/2020 (in sostituzione della precedente scadenza del 30/06/2020), o in 4 rate mensili consecutive, il termine di versamento dell'Iva, delle ritenute per lavoratori dipendenti e parasubordinati e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi scadenti ad aprile e maggio 2020.

Ricordiamo che la proroga è concessa nei seguenti casi:

- imprese e professionisti con ricavi fino a 50 milioni di euro (nel periodo d'imposta chiuso prima del 08/04/2020) che abbiano subito una riduzione di fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
- imprese e professionisti con ricavi superiori a 50 milioni di euro (nel periodo d'imposta chiuso prima del 08/04/2020) che abbiano subito una riduzione di fatturato del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
- imprese e professionisti che hanno avviato l'attività dopo il 31/03/2019.
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e religiosi non in regime d'impresa.

### **Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni**

È prorogato il termine per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Possono, pertanto, essere rideterminati i valori di acquisto delle partecipazioni e terreni posseduti alla data del 01/07/2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30/09/2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30/09/2020.

L'imposta sostitutiva è fissata in misura pari all'11% da applicarsi del valore di acquisto rideterminato.

**Rimessione in termini e sospensione del versamento degli avvisi bonari**

I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, e art. 54-bis del DPR 633/72 (cd. Avvisi Bonari) in scadenza nel periodo compreso tra il 08/03/2020 e il 31/05/2020, possono essere eseguiti entro il 16/09/2020 (o in 4 rate mensili di pari importo).

**Incremento del limite annuo dei crediti compensabili con F24**

A decorrere dal 2020, il limite previsto di 700.000 euro per le compensazioni F24 è elevato ad euro 1.000.000.

**Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione**

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra il 08/03/2020 e il 31/08/2020 (il precedente termine era fissato al 31/05/2020) relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia Entrate Riscossioni,
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali,
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30/09/2020.

Sono, inoltre, ulteriormente prorogati i termini dei versamenti delle rate della "rottamazione ter" e delle rate del "saldo e stralcio", che potranno essere effettuate, in unica soluzione, entro il 10/12/2020.

**Tax credit vacanze**

È concesso ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e bed & breakfast. Il credito è di 500 euro, ridotto a 300 euro per nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

**Esenzioni IMU per il settore turistico**

Sono esentati dal versamento della prima rata IMU, in scadenza alla data del 16/06/2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**Esenzioni TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio**

Sono esentati dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, a partire dal 01/05/2020 fino al 31/10/2020.

Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

**Bonus pubblicità**

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 60 mln di euro. Il beneficio è concesso nel limite di 40 mln di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 mln di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)